

## VERBALE N. 18 DEL 24 SETTEMBRE 2020

Il sottoscritto CONTE Dott. ALESSANDRO, Revisore dei Conti del Comune di Bardonecchia(TO), nominato con deliberazione consiliare n. 8 del 17 maggio 2018 per il triennio 01 giugno 2018/31 maggio 2021, esecutiva ai sensi di legge, in ottemperanza alle vigenti prescrizioni di legge:

CONSIDERATO che è necessario provvedere alla riapprovazione dei testi regolamentari, a seguito della legge di bilancio 27 dicembre 2019 n. 160 che ha disposto, tra l'altro, l'abrogazione dell'Imposta unica comunale (IUC), a decorrere dal 2020;

RICHIAMATO l'art. 42, comma 2, lett. f) D.Lgs. 18 agosto 2000, che attribuisce al Consiglio Comunale la competenza all'istituzione e ordinamento dei tributi, con esclusione della determinazione delle relative aliquote, nonché alla disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi;

RICHIAMATO l'art. 52 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di potestà regolamentare dei Comuni, in base al quale «le Province ed i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti»;

DATO ATTO che il termine per approvare le modifiche regolamentari con effetto retroattivo al 1° gennaio dell'anno di riferimento corrisponde con il termine ultimo fissato a livello nazionale per l'approvazione del bilancio di previsione, in base a quanto disposto dall'art. 52, comma 2 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, come interpretato dall'art. 53, comma 16 L. 23 dicembre 2000 n. 388 e poi integrato dall'art. 27, comma 8 L. 28 dicembre 2001 n. 448, in base al quale «il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'I.R.P.E.F. di cui all'articolo 1, comma 3 D.Lgs. 28 settembre 1998 n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'I.R.P.E.F. e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento»;

RICHIAMATO quanto stabilito dal successivo art. 1, comma 169 L. 27 dicembre 2006 n. 296, il quale a sua volta dispone che «gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno»;

DATO ATTO che, ai fini dell'approvazione dei regolamenti delle entrate 2020, il Decreto del Ministero dell'Interno del 17 dicembre 2019 n. 295 aveva previsto l'iniziale differimento al 31 marzo 2020 del termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2020-2022 da parte degli Enti locali, ai sensi dell'art. 151 D.Lgs. 267/2000, che è stato poi ulteriormente prorogato al 30 aprile 2020 dal D.M. 28 febbraio 2020, 31 luglio 2020 dal D.L. 18/2020, convertito in L. 27/2020, da ultimo l'art.106, co. 3-bis, inserito nel corso della conversione in legge n. 77/2020 del D.L. 34/2020, interviene a modificare l'art. 107, co. 2, del DL 18/2020, prevedendo un ulteriore

slittamento dei termini per la deliberazione del bilancio di previsione di cui all'art. 151 del TUEL al 30 settembre 2020;

CONSIDERATO che la L. 27 dicembre 2019 n. 160 (Legge di bilancio per l'anno 2020) ed i relativi decreti collegati hanno introdotto importanti modifiche con riferimento ai termini di applicazione, regolamentazione e riscossione delle entrate locali;

CONSIDERATO che la L. 160/2019 ha infine modificato in modo radicale le modalità di riscossione delle entrate locali, avendo esteso anche all'ambito comunale l'istituto dell'immediata esecutività degli avvisi di accertamento e degli atti di riscossione delle entrate patrimoniali emessi a decorrere dal 2020, con disposizioni che hanno inciso profondamente sul regolamento generale delle entrate del Comune, rendendo necessario aggiornare in primo luogo l'attività di accertamento delle entrate tributarie e patrimoniali degli Enti locali, per poi definire le conseguenti modalità di riscossione coattiva/forzata delle somme non versate dai contribuenti, per massimizzare l'effettivo introito delle entrate, che costituisce un presupposto fondamentale per garantire la tenuta dei futuri bilanci;

CONSIDERATO che, con l'approvazione del presente Regolamento da parte del Consiglio Comunale, dovranno intendersi abrogate, a decorrere dal 1° gennaio 2020, tutte le norme regolamentari che siano in conflitto con l'entrata in vigore del nuovo regolamento.

VISTE le sopra richiamate modifiche normative si rende necessario procedere all'approvazione di un nuovo regolamento delle entrate comunali, per garantire l'adozione di un testo che sia conforme alle normative applicabili dal 2020, così da assicurare una puntuale conoscenza delle relative disposizioni, sia da parte dei contribuenti che degli Uffici comunali tenuti a dare applicazione alla nuova disciplina sulle entrate locali;

RITENUTO che con l'approvazione del Regolamento Generale delle Entrate Comunali, si sono recepite le modifiche normative/giurisprudenziali intervenute nel corso del 2019 e dei primi mesi del 2020;

VISTO l'art. 107, comma 2 D.L. 18/2020, convertito in L. 27/2020, così come modificato dall'art. 106 co. 3 bis, introdotto nella fase di conversione in legge n. 77/2020 del D.L. 34/2020 che prevede, per il solo anno 2020, lo slittamento dei termini di cui all'art. 15-ter del dl 201/2011 per l'invio delle delibere al Mef, attraverso il Portale del Federalismo fiscale, più specificatamente, la norma dispone lo slittamento al 31 ottobre del termine del 14 ottobre ordinariamente previsto per l'invio telematico delle delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni, inoltre la stessa disposizione prevede lo slittamento al 16 novembre del termine del 28 ottobre entro il quale il Mef pubblica gli atti ai fini dell'efficacia;

VISTI i pareri favorevoli, resi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs n. 267/00 e s.m.i., dal Responsabile del servizio finanziario in merito alla regolarità tecnica/contabile;

### **ESPRIME PARERE FAVOREVOLE**

In merito all'approvazione del Regolamento Generale delle Entrate Comunali

IL REVISORE DEI CONTI

Dott. CONTE Alessandro

